

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 343<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1965

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 18369

CONGEDI . . . . . 18369

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 18369

##### Seguito della discussione:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (144):

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . Pag. 18369 e *passim*

BATTAGLIA . . . . . 18381, 18384

GATTO Simone . . . . . 18379

MARIS . . . . . 18386

MILILLO . . . . . 18382

MONNI, *relatore* . . . . . 18379 e *passim*

SAMEK LODOVICI . . . . . 18379 e *passim*

ZONCA . . . . . 18380

Votazione a scrutinio segreto . . . 18378, 18379

##### Votazione a scrutinio segreto:

PRESIDENTE . . . . . 18387

MARIS . . . . . 18388



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

**BONAFINI**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 ottobre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Ha chiesto congedo il senatore Murdaca per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

**PRESIDENTE.** Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare, prevista dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il senatore Tedeschi, in sostituzione del senatore Viglianesi.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

*Torelli, Corbellini, Salari e Bussi:*

« Modifica dell'articolo 64 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'eserci-

zio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 » (1389);

*Torelli, Bussi, Zane e Forma:*

« Modifiche alle norme riguardanti la vendita ed il consumo di bevande alcoliche nei comuni di interesse turistico » (1390).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (144)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

**A MADEI**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, finalmente — è proprio il caso di dire — siamo arrivati o ci avviamo ad una conclusione su questo tormentato disegno di legge. Il compito del Governo, particolarmente per la modesta persona che ha l'onore di rappresentarlo, poteva essere, questa mattina, assai più difficoltoso se io non fossi stato aiutato nell'espore quello che dirò — con brevità senza dubbio — dall'illustrazione che del disegno di legge ha fatto, da maestro, ieri sera il senatore Monni, prospettandone la portata e i limiti, spiegandone le finalità, confutando gli argomenti addotti in contrario, sia di carattere politico sia di carattere giuridico. Invero, il mio compito è stato enormemente facilitato; ed

io, di questo, ringrazio di cuore il senatore Monni, come ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti nella discussione, tanto in sede di Commissioni riunite dell'interno e della giustizia, quanto nell'Aula parlamentare. Tutti gli oratori non soltanto hanno dimostrato profonda conoscenza della materia, ma hanno sostenuto con vigoria e con passione le loro tesi, per cui ho vivo motivo di rallegrarmi con la sorte politica che ha voluto che io potessi frequentare anche questo ramo del Parlamento, dal quale ho tratto molti utili insegnamenti.

Dirò che alcuni degli argomenti portati contro il disegno di legge lì per lì hanno esercitato una certa suggestione anche nei miei confronti, ma la suggestione non è dipesa tanto dalla validità degli argomenti stessi quanto dalla valentia oratoria di coloro che li sviluppavano; il che dimostra l'altissimo grado di preparazione dei nostri parlamentari; ed io, seppur vale qualche cosa il mio riconoscimento, lo attesto con animo sgombro da qualsiasi prevenzione di carattere politico.

Questo disegno di legge ha avuto, come ho premesso, una vita tormentata e difficile; l'attuale formulazione si discosta notevolmente sia dal disegno di legge governativo, sul quale si imperniò la discussione in sede di Commissione, sia dal primitivo disegno di legge da cui ha tratto origine.

Molte critiche degli onorevoli senatori si sono, infatti, rivolte al primitivo disegno di legge governativo, il quale fu sostanzialmente modificato dall'attuale Ministro dell'interno e dell'attuale Ministro di grazia e giustizia, i quali ritennero di dover dare a quel disegno di legge altra impostazione, altro contenuto, per renderlo più democratico e più rispondente allo scopo. Io vorrei che quanto meno gli onorevoli senatori dell'opposizione mi dessero atto di questo fatto: il Governo non si è mai impuntato, non ha mai insistito sulla formulazione presentata ed ha chiesto a tutti una collaborazione aperta e approfondita, perchè il tema era difficile e scabroso. Vorrei dire che, nella fase terminale, questo disegno di legge, così come viene presentato oggi al vostro esame e, come mi auguro che

avvenga, alla vostra approvazione, ha ricevuto molte osservazioni presentate da ogni settore, anche da quelli dell'opposizione. Il Governo, in questa materia, non è che abbia puntato i piedi, insistito sulla formulazione originaria, perchè così voleva e così si doveva fare. Il Governo non ha mai fatto richiamo specifico alla maggioranza che lo sostiene; ha cercato aiuto, comprensione, suggerimenti in ogni settore del Senato e di questi suggerimenti, nei limiti rispondenti alle finalità che il Governo stesso intende perseguire, ha fatto tesoro.

Vorrei anch'io, prima di accingermi ad esaminare compiutamente il disegno di legge, fare una premessa di carattere generale. E così, come fece il nostro egregio relatore, vorrei particolarmente rivolgermi all'onorevole senatrice Giuntoli, la quale ieri ha parlato con parole belle, ispirate ed appropriate, che rispecchiavano l'umano sentimento che ella nutre nei confronti di questa categoria così sventurata di protagoniste di talune vicende sociali del nostro Paese. Il senatore Monni, a tale proposito, riferì alcune parole del Vangelo. Io non ho titolo per accostarmi a siffatte altezze. Però, se me lo consentite, vorrei raccontarvi un episodio che mi riguarda e che mi resterà impresso nella mente finchè avrò vita.

Eravamo sulla fine del novembre 1943; chi vi parla, insieme ad altri colpiti dalla stessa sventura, si trovava militare nell'isola di Lero, in Egeo. Eravamo stati fatti prigionieri dai tedeschi. La nostra capitolazione, non disposta da noi, ma da un comandante inglese che aveva assunto il comando delle operazioni, seguiva alla capitolazione ed agli eccidi nefandi di Cefalonia. Nell'ultima fase della nostra resistenza i tedeschi ci buttarono dei manifestini dagli aerei, insieme alle bombe, nei quali si leggeva (uno l'ho conservato e ne parlai nel lontano 1947 alla Camera, in sede di Costituente): « Quando vi prenderemo prigionieri non vi fucileremo, vi tortureremo. Firmato: generale Klemann ». Molti miei compagni di sventura furono massacrati; chi vi parla non lo fu per una combinazione della sorte.

Prigionieri, fummo portati verso una base di raccolta; eravamo un gruppo di un centinaio di ufficiali. Durante il percorso, scortati dai paracadutisti delle S.S., incontrammo truppe tedesche che avevano partecipato all'assalto dell'isola. Non vi dico le ingiurie che ricevemmo. — « Porco, maiale, traditore » — accompagnate da sputi e da invettive. Noi cercavamo di farci forti, contro questi maltrattamenti, in verità ingenerosi verso chi aveva compiuto il proprio dovere.

Giunti nei pressi del luogo di concentrazione camminammo per un tratto di una cinquantina di metri in mezzo a due file di impiccati. Non c'era nessuno, se non i soldati tedeschi e noi. Ma ecco che sopravvenne qualcuno. E, strano a dirsi, sopravvennero le prostitute delle case di tolleranza dell'isola di Lero, le quali per due mesi erano rimaste chiuse in caverne per sottrarsi alla furia devastatrice dei bombardamenti e dei combattimenti terrestri. Poi, terminata la guerra guerreggiata, ricomparvero alla luce; lascio a voi immaginare in quale stato fossero queste donne, dopo due mesi di vita in caverna, senza potersi lavare e senza potersi curare: fisicamente sembravano delle streghe. Ebbene, queste donne vennero incontro a noi portandoci una borraccia d'acqua, un pezzetto di pane e un po' di zucchero; i tedeschi le respingevano a calci ed a schiaffi e usavano contro di loro anche il calcio dei fucili. Vedo ancora alcune di loro rotolarsi nella polvere, rialzarsi, farsi sotto, verso di noi, per offrirci quel poco di aiuto e di conforto che potevano darci. Non erano più streghe, ma degli angeli; in quelle donne, che noi conoscevamo per quello che erano state, per quello che ancora erano e per quello che forse potevano continuare ad essere, vedemmo, in quel momento — non è una bestemmia la mia — qualcosa di casa nostra; vedemmo delle sorelle.

Questo episodio mi è sempre rimasto impresso nella mente. Non è, pertanto, che nei confronti della donna dedita alla prostituzione abbia delle prevenzioni particolari o sia condizionato da una forma di moralismo, che, in verità, non mi appartiene. Tutto questo, però, non significa che uno Stato

il quale vuole essere, o per lo meno aspira ad essere, bene ordinato, civilmente meglio costruito, non debba prendere quei provvedimenti che ritiene adatti ed opportuni perchè la stessa vita civile e sociale abbia a svolgersi nelle forme migliori, nel rispetto della libertà di tutti. La legge che affrontiamo — ed io cercherò di dimostrarlo — non offende la libertà di alcuno, vuole solo assicurare la libertà di altri e, particolarmente, delle nostre donne, dei nostri ragazzi, dei nostri fanciulli, dandosi cura di tutelarli più convenientemente e sotto il profilo etico e sotto il profilo civile e sotto il profilo sanitario.

Questa legge è stata investita con un accanimento tale che, qualche volta, mi sono domandato se esso non fosse degno di miglior causa. Ottimi avvocati l'hanno setacciata, esaminata, parola per parola, virgola per virgola; hanno ricercato degli addentellati tra le norme in esame ed altre norme, per mettere in evidenza delle contraddizioni che, in verità, esistevano solo fino ad un dato punto e non certo in quella forma massimalista, totalitaria che è stata denunciata. Ma, ripeto ancora, questa è una legge che, attraverso determinati suggerimenti, ha trovato oggi una configurazione che, penso, ben può essere accolta da tutti, in quanto se una critica vera dovesse investirla, questa, a parere del Governo, potrebbe essere diretta ad affermare che, in fondo, la legge è di portata modesta. Questa legge non rivoluziona affatto la preesistente situazione giuridica e non pone nuovi problemi. Cerca unicamente di disciplinare meglio un fenomeno che noi non disconosciamo in tutti i suoi aspetti e che si presenta insopprimibile, perchè insopprimibili sono determinati impulsi fisiologici della natura umana. Infatti, che cosa vuole disciplinare questa legge? Vuole disciplinare meglio di quanto non sia stato fatto fino ad oggi ogni comportamento individuale che rechi pubblico scandalo, che offenda in modo clamoroso il senso etico comune, e, soprattutto, vuole evitare il manifestarsi di certi spettacoli dinanzi agli occhi dei ragazzi, dei giovanissimi e delle donne.

Si è detto: voi forse non ve ne accorgete, ma, attraverso questa legge, introducete di nuovo dei principi che potrebbero costituire i primi passi di un recondito disegno finale: il ripristino, cioè, delle case chiuse nel nostro Paese.

L'onorevole Monni, illustrando la sua relazione, ha già esplicitamente e categoricamente dichiarato che questa riserva non è mai esistita nella mente di alcuno di noi.

Se è consentito a me di valermi di una autorità di Governo, posso confermare, in piena responsabilità, quanto ha dichiarato l'onorevole Monni. Mai il Governo ha pensato ad un eventuale ritorno ad un passato ormai decisamente superato. Ammesso pure che l'entrata in vigore della legge della senatrice socialista Merlin abbia provocato alcuni marginali inconvenienti, non v'è dubbio alcuno sulla sua rilevanza di legge di altissimo valore civile; è una legge che ha senz'altro allineato il nostro Paese agli altri Paesi civili, facendo sì che il tristissimo fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, organizzato e consentito legislativamente, non abbia più modo di esistere.

Lontano da noi, pertanto, ogni qualsiasi inclinazione in tal senso. Anche se la legge proposta può presentare qualche lacuna, qualche difetto, per cui nella mente del più sottilmente malizioso di voi, onorevoli senatori dell'opposizione, è balenata l'idea che a quel fine si volesse un giorno arrivare, permettetemi affermare che le manchevolezze sono solo della legge; e non c'è nessuna riserva in noi, nella maniera più assoluta e più esplicita, di volere, attraverso questa legge, pian piano scardinare la solida e decorosa costruzione che è stata data dalla nuova regolamentazione di questo fenomeno sociale.

T O M A S S I N I . Quello che conta è la legge nella sua obiettività, non le intenzioni del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisognerebbe allora che le manchevolezze della legge fossero così macroscopiche che voi ci poteste addebitare

di non vedere ciò che vedono tutti. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, la prego di non raccogliere le interruzioni.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi consenta; io non posso lagnarmi delle interruzioni, perchè, molte volte, anche io ho interrotto i valorosi colleghi quando parlavano: sono un avvocato e per gli avvocati è facile, quando si discute, arrivare alla polemica.

Si afferma ancora, da parte degli oppositori: con questo disegno di legge aumenterà il numero degli sfruttatori, o, se non degli sfruttatori, dei ricattatori, perchè i portieri o gli inquilini potranno agire in modo da ricattare queste donne ogni qualvolta ricevono nelle loro abitazioni i cosiddetti clienti, in quanto potrebbero fare apparire uno scandalo là dove non esiste, potrebbero esasperare una data situazione, agli effetti di incutere un timore e, attraverso questo timore, guadagnare illecitamente.

Posso sbagliarmi, ma ho l'impressione che il numero degli sfruttatori, o degli sporchi e interessati ruffiani (scusatemi l'espressione) crescerà maggiormente se noi lasciamo maggiore libertà di espansione al fenomeno della prostituzione. Infatti, se noi non tentassimo di reprimerne gli aspetti più appariscenti e scandalosi di esso, non vi è dubbio che lo sfruttatore si sentirebbe spinto ad allargare la propria cerchia di affari, e sarebbe invogliato a reclutare le donne che più delle altre sono in grado di attirare l'attenzione del passante attraverso aperte esibizioni di carattere erotico; di riflesso queste sventurate potrebbero estendere oltre misura la loro sfera di attività proprio perchè la legge non propone limiti e perchè si sentirebbero completamente libere di abbandonarsi a quelle scandalose manifestazioni che il Governo, invece, intende perseguire.

E sia bene inteso che quello che la legge intende colpire non è la prostituzione in sé

e per sè considerata — poichè rimane libera — ma soltanto le sue manifestazioni più crude e più moleste.

In verità queste non fanno piacere; non possono far piacere a nessuno, a meno che non si voglia sempre introdurre uno spirito di esasperata polemica avverso qualunque cosa si voglia fare, qualunque provvedimento si intenda proporre.

Pertanto, a mio parere, il fenomeno disgustoso degli sfruttatori di queste disgraziate si aggraverà qualora noi non fossimo in grado di portarvi una qualche remora. Purtroppo lo sfruttamento è sempre esistito, anche all'epoca delle case chiuse. D'altra parte le ospiti delle case chiuse non assommano ad un numero straordinario nel nostro Paese — pare non superassero le 4.000 unità — e a lato delle case chiuse esistevano le case private, come esistono oggi; a lato delle case chiuse e private esistevano, anche in quel tempo, le passeggiatrici, che venivano organizzate, anche allora, dagli sfruttatori. Se oggi il fenomeno sembra aver assunto aspetti più appariscenti e più avvertiti dalla pubblica opinione, non è per la chiusura delle case di tolleranza, non è perchè vi è stata una legge Merlin, ma perchè, proprio per le disposizioni penali della legge Merlin, sono stati portati alla ribalta delle aule giudiziarie molti fatti che prima della legge il codice penale o non puniva affatto o, se puniva, lo faceva in forma inadeguata.

**T O M A S S I N I .** A me sembra che vi sia stata una esagerazione del fenomeno da parte di una determinata pubblica opinione: non si tratta di un fenomeno che si sia manifestato dopo la chiusura delle case di tolleranza. Il codice puniva gli sfruttatori come li punisce la legge Merlin.

**A M A D E I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La legge Merlin è assai più severa del codice e forse lei, da avvocato, ne avrà qualche volta criticato il rigore come eccessivo.

Si dice ancora: con questa legge si compie un inammissibile attentato alla libertà personale, perchè, limitando l'esercizio di

questa attività, si viene a ferire il principio di libertà che deve essere sacro e intangibile. Il senatore Rendina, con molta passione e con molto calore, si richiamava addirittura alla Resistenza ed alla lotta di liberazione ed affermava che la riconquistata libertà, così bella, così luminosa, deve essere tale da non poter assolutamente essere scalfita, neppure minimamente. Citava le parole del Mazzini e di altri scrittori, secondo cui l'attentato alla libertà di uno equivale all'attentato alla libertà di tutti, perchè la libertà è una ed inscindibile e la si offende, ovunque e dovunque, nel singolo come nella collettività, perchè il singolo è parte essenziale della collettività.

Bellissime cose, certamente, ottimi concetti che ho, pur conoscendoli, riascoltato con vero interesse. Mi veniva fatto, però, di pensare — non so se è accaduto anche ad altri — con una certa malizia — quella malizia che voi assai spesso ci addebitate come in questo caso dove malizia non c'è — ad alcune situazioni politiche che esistono in altri Paesi dove questo dispiegamento pieno della libertà, della libertà dell'uno come della libertà della collettività, è ancora un traguardo da raggiungere.

Ma non è vero che questa legge attenti alla libertà: non si attenda mai alla libertà quando si opera in modo da rendere più piena la sfera della libertà collettiva nei confronti dei singoli, e questo è un fatto che non dovrebbe dispiacere a nessuno. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Del resto, è proprio su questo tema che è sorta la polemica che ha diviso i socialisti dai comunisti da dieci anni a questa parte, polemica nella quale noi abbiamo cercato di portare il contributo più fattivo e generoso perchè chiaramente si manifesti l'impostazione ideologica del socialismo, senza riferimenti di carattere personale, ma guardando ai dati di fatto obiettivi della vita politica nostra e straniera dai quali trarre i necessari insegnamenti. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

**C I P O L L A .** Faccia difendere da qualche democristiano questa legge!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Cipolia, non ho mai appreso o pensato che nella dottrina marxista esista anche l'esaltazione della prostituzione e della diffusione delle malattie veneree! Non mi sono mai sognato di pensare una cosa di questo genere! (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Naturalmente posso anche sbagliare, perchè non posseggo, come qualcuno pretende di possedere, la verità rivelata.

M A R I S . Certe compagnie costituiscono un piano inclinato sul quale si scivola verso il fondo!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Maris, abbia un po' di pazienza: è chiaro che dobbiamo averne se vogliamo discutere. Lei ieri affermava che la prostituzione in alcuni Paesi, come l'Unione Sovietica, è un reato, un delitto, e che perciò la prostituta viene punita; ed ha aggiunto che in quei Paesi il contesto sociale è del tutto diverso da quello del mondo borghese e capitalistico. Ma se è un problema di libertà, anche in Russia la donna deve essere libera di prostituirsi. Se la prostituzione è di regola un fatto, nella sua genesi, di carattere oggettivo, è anche, e molte volte, di natura soggettiva.

M A R I S . Ho detto che quando si fanno dei sillogismi bisogna partire da premesse identiche, altrimenti è meglio astenersene. (*Commenti dal centro*).

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ora, anche ammesso, ma non provato, che il fenomeno della prostituzione come aspetto sociale non esista, nella Unione Sovietica, come conseguenza di cause che purtroppo, invece, si riscontrano nei Paesi occidentali, non vedo perchè anche in Russia una donna, ove preferisca prostituirsi per guadagnare invece di intraprendere una onesta attività lavorativa — è un principio di libertà anche questo — non possa farlo. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

M A R I S . I principi di libertà si debbono citare a proposito.

P R E S I D E N T E . Lasciamo stare questa polemica, atteniamoci all'argomento.

B O C C A S S I . Ma anche se una donna vuole prostituirsi, ciò non significa che faccia un mestiere. Il mestiere di prostituta non esiste in Italia!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non so come si debba chiamare una attività condotta con continuità di esercizio e dalla quale si ritraggono i mezzi per vivere. Ma è certo che anche la scelta della prostituzione rappresenta una manifestazione di libertà.

T O M A S S I N I . Ma questo è un paradosso.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, io comprendo che questo è un argomento che l'alletta molto e so che lei è un maestro nella polemica, ma la prego di attenersi al tema in discussione, tralasciando le teorie di ordine politico, altrimenti non ne usciamo più.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel corso del dibattito, veramente interessante, perchè sono scesi in campo valorosi medici, si è affermato, da una parte, che le malattie veneree sarebbero aumentate notevolmente e si è confortata tale tesi citando dati statistici... (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Dall'altra parte invece si è affermato di no, che non è vero; le malattie veneree non sarebbero aumentate: la sifilide, anzi, fortunatamente, avrebbe un corso decrescente e non è il caso di pensare ad una recrudescenza della malattia. Se essa ha a volte registrato punte piuttosto elevate, ciò è dipeso non da un fatto specifico, proprio di un determinato Paese, ma dalla fase ciclica e generalizzata del male che presenta talora delle recrudescenze, alle quali subentrano periodi di stasi o di diminuzione.

Al Governo interessa relativamente se la diffusione delle malattie veneree, ed in particolare della lue, sia stata più o meno larga in questo periodo di tempo. Al Governo interessa piuttosto individuare la fonte di tale diffusione. Di conseguenza, sembra opportuno stabilire che le donne che intendono esercitare la prostituzione siano libere di farlo, a condizione che si sottopongano ogni tanto ad un controllo di carattere sanitario. E non lo stabiliamo nemmeno per tutte, ma soltanto per quelle donne che siano state colte in contravvenzione alle norme della presente legge. A me pare che, così facendo, non attentiamo alla libertà di alcuno.

Si pensi che la legge del 30 aprile 1962 di modifica al testo unico sulle leggi sanitarie, sulla « Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », all'articolo 14 stabilisce: « Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficio sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche, nei modi e termini stabiliti. È vietato assumere o mantenere in servizio, per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito di libretto di idoneità sanitaria ».

Penso che questa norma non abbia menomato la libertà dei panificatori. (*Interruzione del senatore Tibaldi e proteste dall'estrema sinistra*). Si capisce, è un mestiere... (*Vivaci interruzioni dei senatori Perna e Boccassi. Richiami del Presidente*).

Insomma, quando si va a comprare un pezzo di pane, si ha diritto che esso sia stato confezionato con le dovute cautele sanitarie; quando si beve un caffè si ha diritto che la tazzina non sia infetta, che il cameriere indossi un grembiule che non sia lurido. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Si dice che l'istinto sessuale è insopprimibile; è giusto, è vero. Se una donna vuole esercitare codesta attività, ha il dovere di garantire un minimo di sicurezza a colui che paga per usufruire di quella attività.

Non vi è dubbio, sotto qualsiasi profilo etico, politico, sanitario... (*Interruzione del senatore Tibaldi. Commenti dall'estrema sinistra*).

B O C C A S S I . . . schiavistico!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma non dica assurdità!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, prego di non interrompere.

È chiaro che non è possibile oggi convincersi a vicenda: ognuno ha la sua opinione. D'altra parte, l'onorevole Sottosegretario ha ascoltato tutti per circa cinque sedute. Continui, onorevole Sottosegretario.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, io vorrei puntualizzare questa situazione. Non vi è dubbio che il fenomeno della prostituzione, fenomeno sociale, assai triste, che esiste da quando esiste il mondo, da quando esiste una collettività che conduce vita di relazione, ha delle cause di vario tipo, di vario genere, di varia natura: cause sociali, profonde, alle quali bisognerebbe potere portare rimedio per eliminarne gli effetti; cause di miseria, di cattiva educazione, di sofferenze; le cause più scabrose, più tetre, che chi fa l'avvocato, chi fa il penalista in particolare, ha avuto mille modi di rilevare quotidianamente nelle aule giudiziarie.

Però alcune donne hanno scelto questo mestiere di libera iniziativa, quanto meno hanno preferito questo mestiere ad altro.

P R E Z I O S I . Non è un mestiere che venga fatto di libera iniziativa, molte volte; lei lo sa.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma alcune, comunque, hanno pensato di guadagnare di più facendo questo mestiere piuttosto che facendo l'operaia, la domestica o che so io. Molte, non tutte, sono state costrette a farlo.

M I L I L L O . Ma allora è proprio vero che si vuole sovvertire la legge Merlin,

perchè secondo la legge Merlin questo non è più un mestiere, non esiste il mestiere.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. E l'esercizio continuato di questa attività dalla quale si traggono i mezzi di sussistenza che cosa è? Vogliamo negare l'evidenza? Vogliamo negare che siamo in quest'Aula? Ora, se c'è una libera elezione per talune, è chiaro che esse hanno preferito questa ad altra possibilità di impiego, di occupazione. E noi dovremmo dimenticare il fenomeno della possibilità della diffusione delle malattie veneree e non dovremmo disciplinare, per lo meno sotto questo profilo, l'attività della donna prostituta? (*Interruzione del senatore Tomassini*). Quando lo Stato, il Governo, si preoccupa di ricercare un mezzo per rimediare alla diffusione delle malattie veneree, e sappiamo quale incidenza abbiano su tutto il complesso psicofisico dell'uomo e della donna; quando noi cerchiamo di suggerire questo rimedio che, mi si potrà dire, è insufficiente e non ancora all'altezza della situazione, ma che è pure qualcosa, un avvio, un minimo di garanzia, per lo meno come esisteva già una volta, all'epoca delle case chiuse, si può onestamente dire, come ho sentito dire, che intendiamo mortificare la libertà e menomare la personalità della donna? (*Interruzione del senatore Tibaldi*). Che forse non garantiamo e tuteliamo la stessa donna? (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Penso che questa legge, la quale non ha soltanto uno scopo politico, quello cioè di eliminare gli inconvenienti più sfacciati e scandalosi della prostituzione, ma anche quello di cercare un rimedio nell'ambito di una sia pur modesta prevenzione di carattere sanitario, non sia tale da meritare disprezzo e quindi disapprovazione da parte del Parlamento italiano.

Gli articoli della legge? Potrei soffermarmi soltanto sull'articolo 3, ma desidero dire qualcosa anche a proposito dell'articolo 2, sul quale si sono intrattenuti valenti giuristi i quali hanno voluto allargare l'orizzonte giuridico portandolo al di là dei confini na-

turali delle norme sottoposte al nostro esame.

Nell'articolo 2 è detto: la stessa pena si applica a chiunque in modo notorio e continuativo eserciti la prostituzione in qualsiasi locale, anche nella propria abitazione, se il suo comportamento sia tale da suscitare pubblico scandalo. Ritengo che sia inutile soffermarsi sulla precisazione se il pubblico scandalo sia elemento costitutivo del reato o rappresenti una condizione obiettiva di punibilità, perchè, in questo ultimo caso, si potrebbe osservare che tale condizione, esterna ed estranea al reato e che trova una sua configurazione al di fuori di esso, dipende pur sempre dall'azione di colui che ha posto in essere la condotta antiggiuridica e non è pertanto possibile che, nella specie, il pubblico scandalo riverberi le sue conseguenze penali sulla donna, se ad esso è perfettamente estranea, ove svolga l'attività nella propria abitazione con riservatezza. Ma se così è, è indubbio che, quando noi diciamo che il pubblico scandalo dev'essere derivare da un comportamento cosciente e volontario della persona che è oggetto della norma giuridica, tale norma riguarda l'atteggiamento proprio e non quello di altri. Perciò, se il riscontrato pubblico scandalo proviene dal comportamento di terzi e ad esso la condotta della donna è estranea, ciò non può essere che motivo di discriminazione per lei. In ogni modo non sarà mai l'agente di polizia a stabilire se si è verificato o no il pubblico scandalo; questo sarà compito del magistrato, al quale compete il giudizio. Infine, per la sussistenza del reato non basta il pubblico scandalo, nel concetto sopra delimitato, ma occorrono anche la notorietà e la continuità. Pertanto, mi pare che, anche sotto questo profilo, la norma non meriti censura ed oltre le più vaste garanzie.

L'articolo 3 è quello che ha suscitato le discussioni più accese. Si è affermato: con l'articolo 3 si ripropone una forma di schedatura per le donne che si dedicano alla prostituzione, il che è vietato dalla legge Merlin ed escluso dalle dichiarazioni di uomini politici o del Governo; voi fate le dichiarazioni e poi, sottobanco, introducete

una norma che, in fondo, ripristina la schedatura. Ebbene, onorevoli senatori dell'opposizione, il timore poteva sorgere, ma non esisteva, a mio giudizio, dalla prima formulazione; dall'attuale testo, no. Come osservava il senatore Tomassini, la legge non è di nessuno di noi; la legge quando è distaccata da noi non si lega nemmeno alla fonte; i lavori preparatori hanno un valore molto marginale. A mio parere nemmeno nella norma, così come era stata redatta in un primo tempo, esisteva questo pericolo, ma con la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 3, con l'aver modificato la norma nel senso che l'esibizione del certificato medico può essere richiesta soltanto alla donna prostituta recidiva, il pericolo non esiste più. La norma ha rigido carattere di prevenzione; essa costituisce un avvertimento per la donna che per la prima volta viene colta in contravvenzione agli articoli 1 e 2, come se le dicesse: d'ora in avanti tu dovrai portare con te un certificato medico; il certificato medico dovrai esibirlo quando verrai nuovamente trovata in atteggiamenti scandalosi, in atteggiamenti contrari alla pubblica decenza, quando molesterai le persone. Dal soppresso ultimo capoverso dell'articolo 3 si poteva desumere che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria avessero piena facoltà di richiedere ad una donna il certificato sanitario sol perchè, quantunque non più prostituta, sia stata da essi conosciuta come tale, o sol perchè nota come frequentatrice di un determinato ambiente, o addirittura, pur non essendo mai stata prostituta, sol perchè colta in atteggiamenti da far sospettare o dubitare che lo sia. Ritengo che le disposizioni contenute nel rielaborato articolo 3 rappresentino un minimo di salvaguardia per la sanità di tutti e che, pertanto, esse non siano tali da allarmare neppure gli assertori della più ampia libertà per la prostituzione. Il libero esercizio della prostituzione è garantito, la legge riduce di essa le conseguenze più dannose e più deleterie per la collettività.

Stando così le cose — io ho riepilogato forse non bene gli argomenti che ieri tanto abilmente vennero a voi illustrati dal senatore Monni — è lecito affermare che la

legge nel testo rielaborato anche se non sarà perfetta — poche cose perfette noi sappiamo fare — non sia da considerarsi una legge eversiva, una legge restrittiva di libertà o comunque diretta ad offendere questo bene comune e universale. Essa tiene nel dovuto conto l'aspirazione di quei cittadini che vogliono vivere in serenità e insistentemente chiedono che certi aspetti di un fenomeno, che sarebbe bene non esistesse, siano disciplinati in modo da riceverne il minimo danno possibile. Vorrei che voi, onorevoli colleghi, poteste leggere — le volevo portare, ma il farlo mi è sembrato una ostentazione retorica — le lettere che riceviamo; lettere scritte, in gran parte, da donne, da mogli, da figlie di operai che si lamentano di non poter più circolare la sera nel loro quartiere per la presenza di giovani, i quali, sapendo che la zona è stabilmente frequentata da prostitute, le molestano credendo che anche esse appartengano a tale categoria. (*Commenti*).

Sarebbe veramente strano che non dovessimo raccogliere queste segnalazioni e cercare di porre rimedio in qualche modo a menomazioni così gravi della personalità e dignità umana.

Per questi motivi, per queste considerazioni — tralascio ogni commento sull'articolo 4, perchè mi pare che non abbia bisogno di commenti — chiedo che il Senato voglia approvare questa legge, che se non è destinata a rivoluzionare il nostro Paese, costituirà pur sempre un piccolo contributo al progredire verso obiettivi più liberi e più civili. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che i senatori Milillo, Preziosi e Tomassini hanno presentato un ordine del giorno che propone di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura di tale ordine del giorno.

**B O N A F I N I ,** *Segretario:*

« Il Senato,

ritenuto che la legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche se può aver dato luogo ad alcuni inconvenienti, costituisce una conqui-

sta civile irreversibile nella legislazione del Paese;

considerato che il disegno di legge in discussione, non che migliorarne le disposizioni, tende ad alternarne profondamente la impostazione, ripristinando sotto nuove forme la regolamentazione della prostituzione;

che per di più tale sostanziale finalità è in esso perseguita attraverso norme gravemente lesive dei più gelosi diritti costituzionali di libertà e in particolare di quello attinente all'inviolabilità del domicilio;

delibera di non passare all'esame degli articoli ».

#### Votazione a scrutinio segreto

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Traina, Caponi, Adamoli, Fabretti, Kuntze, Maris, Orlandi, Boccassi, Trebbi, Caruso, Romano, Francavilla, Vergani, Cipolla, Farneti, Schiavetti, Masciale, Albarello, Brambilla, Zanardi, Spezzano, Morvidi, Di Prisco, Roasio, Preziosi, Piovano e Tibaldi hanno richiesto che la votazione su questo ordine del giorno sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

*(Segue la votazione).*

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Albarello, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio, Azara,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Belisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bonacina, Bonadies, Bona-

fini, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carubia, Carucci, Caruso, Cassano, Cassini, Cataldo, Celasco, Chabod, Chiariello, Cingolani, Cipolla, Cittante, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Giraud, Giuntoli Graziuccia, Granata, Granzotto Basso, Grava, Guanti, Gullo,

Indelli,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lepore, Lessona, Levi, Limoni, Lombari, Lorenzi, Lucchi, Lussu,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe, Mammucari, Mariotti, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Mencaraglia, Milillo, Militerni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pafundi, Pajetta Noè, Palermo, Parri, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roda, Roffi, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Rovella, Russo,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tibaldi, Tiberi, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali, Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zenti e Zonca.

*Sono in congedo i senatori:*

Angelini Armando, Bosco, Corbellini, De Unterrichter, Murdaca, Pace, Restagno e Veronesi.

#### Chiusura di votazione

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).*

#### Risultato di votazione

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno presentato dai senatori Milillo, Preziosi e Tomassini per il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge:

Senatori votanti . . . . .	222
Maggioranza . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	99
Contrari . . . . .	123

**Il Senato non approva.**

#### Ripresa della discussione

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sui vari ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è del senatore Samek Lodovici.

**MONNI, relatore.** La Commissione può accettarlo come raccomandazione, in quanto non è materia che entri nell'esame di questa legge.

**AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo è dello stesso parere.

**PRESIDENTE.** Senatore Samek Lodovici, mantiene l'ordine del giorno?

**SAMEK LODOVICI.** Non insisto per la votazione.

**PRESIDENTE.** Segue un secondo ordine del giorno del senatore Samek Lodovici.

**MONNI, relatore.** Poichè non è materia che possa essere qui discussa, la Commissione accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

**AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Sono dello stesso parere.

**PRESIDENTE.** Senatore Samek Lodovici, mantiene l'ordine del giorno?

**SAMEK LODOVICI.** Non posso non sottolineare l'assoluta urgenza che gli accordi internazionali da me richiesti siano promossi e realizzati prontamente. È una questione grave che riguarda tutti i nostri emigrati.

Quindi, pur non insistendo per una votazione, raccomando vivamente al Governo di prendere il mio ordine del giorno in seria considerazione, perchè si tratta di una questione grave e urgente che è di assistenza sociale ed anche di solidarietà e patriottismo.

**PRESIDENTE.** Segue l'ordine del giorno dei senatori Simone Gatto, Bermani e Bonafini.

**MONNI, relatore.** La Commissione lo accetta come raccomandazione.

**AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Anche il Governo.

**GATTO SIMONE.** Sono soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Segue il primo ordine del giorno del senatore Zonca.

M O N N I , *relatore*. Lo accettiamo come raccomandazione.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Segue il secondo ordine del giorno del senatore Zonca.

M O N N I , *relatore*. Lo accettiamo come raccomandazione.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Segue il terzo ordine del giorno del senatore Zonca.

M O N N I , *relatore*. La Commissione lo accetta come raccomandazione.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo.

Z O N C A . Sono soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

B O N A F I N I , *Segretario*:

#### Art. 1.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da lire 8.000 a lire 80.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso che:

1) in luogo pubblico od aperto ed esposto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) seguono per via le persone invitate con atti o parole al libertinaggio.

La pena è aumentata se il fatto è diretto verso i minori di diciotto anni.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono invitare le persone che commettono il fatto di cui ai nn. 1) e 2) ad allontanarsi: in caso di rifiuto è consentito l'arresto e si procede con rito direttissimo.

Mancando l'invito di cui al precedente comma, o venendovi ottemperato, le persone colte in contravvenzione, qualora siano in possesso di regolare documento di identificazione, non possono essere accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria ».

P R E S I D E N T E . Al fine di rendere più spedita e chiara la discussione, ritengo opportuno che si proceda all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, in modo che il relatore ed il rappresentante del Governo possano esprimere il loro avviso congiuntamente sugli emendamenti stessi. Avverto che, non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

I senatori Battaglia e Trimarchi hanno proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

” Chiunque in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, invita al libertinaggio in modo scandaloso e molesto, è punito con l'arresto fino a 4 mesi o con l'ammenda da lire 8.000 a lire 80.000.

La pena è aumentata se l'invito è rivolto a minori di anni 18.

Il contravventore, qualora sia in possesso di regolare documento di identificazione, non può essere accompagnato negli uffici di polizia.

Nei confronti del contravventore che, invitato ad allontanarsi, non vi ottemperi, è consentito l'arresto e si procede con rito direttissimo.

Il verbale di contravvenzione va rimesso alla competente autorità giudiziaria ” ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**BATTAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo creduto di dover dare all'articolo 1 una struttura diversa per renderlo più intelligibile e, vorrei dire, meglio applicabile.

E ciò a prescindere dall'errore macroscopico di cui è inficiato il primo comma là dove si legge: « Sono puniti... le persone... ». Errore che in ogni caso si dovrà eliminare, anche se la maggioranza volesse insistere a mantenere la prima parte dell'articolo così com'è.

Ripeto, siamo convinti della necessità di dare all'articolo una struttura diversa unificando in un solo comma i nn. 1) e 2) dell'articolo in cui si concretano le manifestazioni del reato che si vorrebbe punire, per la migliore possibilità di applicazione della legge stessa.

Infatti, nell'unico comma da noi proposto, abbiamo incluso tutti i casi di quell'esibizionismo scandaloso o molesto che le prostitute pongono in essere sulle pubbliche strade per indurre al libertinaggio. Se riflettete, onorevoli colleghi, su quanto contiene nel numero 2), rileverete che in esso non vi è nulla di nuovo di quanto non si contenga nel numero 1); e ciò senza dire che si possono creare degli equivoci che noi abbiamo il dovere di eliminare sin dal loro primo apparire. Vi si contemplan gli adescatori che « seguono per la via » gli adescandi. Ci chiedevamo ieri, con il collega Trimarchi: e se invece di seguire li precedessero o affiancassero non sarebbero gli adescatori punibili? E cosa significa « per via »? Si tratta della pubblica strada o è una dizione molto generica che si riferisce, ad esempio, anche alla campagna? Come si vede il n. 2) dell'articolo 1 schiude la via a tante incertezze e tante perplessità. Ella, onorevole Sottosegretario, in questo momento cerca la legge Merlin del febbraio 1958 e mi risponderà che il comma che io sto criticando è stato preso di peso da quel testo. Ed io, anticipandole la replica, le dico che non ha importanza che si tratti della ripro-

duzione di un testo, dato che potrebbe importare gravi incertezze che se fin oggi non sono state notate è perchè le forze dell'ordine, dell'articolo 5 della legge Merlin, si sono poco o nulla servite. Ed è questo un interrogativo di fondo che avremmo dovuto porre alla nostra coscienza nel momento in cui si riproduceva nel disegno di legge l'articolo 5, maggiorando, per giunta, la pena. Infatti, se le forze dell'ordine non hanno ritenuto opportuno servirsi della norma contenuta nell'articolo 5, a maggiore ragione più tardi troveranno delle remore, non so se fatte o meno di coscienza, ad applicare il nuovo articolo 5, con la maggiorazione di pena in essa prevista.

Poi, signor Presidente, abbiamo rilevato che quel « possono invitare » non va, a meno che non vogliamo affidare la norma, più che alla discrezione, al mero arbitrio delle forze dell'ordine. Ecco perchè abbiamo detto « invitano » e cioè debbono invitare.

L'articolo 1, così come da noi proposto, onorevoli colleghi, pone in essere un testo di legge linguisticamente perfetto, il cui contenuto è preciso e, quindi, di facile intuizione e di altrettanto facile applicazione. Mentre e di contro siamo ormai abituati a leggere disposizioni legislative certe volte asintattiche e certe volte prive anche di buona forma.

Pensi, onorevole Sottosegretario, che se lei esamina il primo comma dell'articolo 1 legandolo, come va legato al n. 2), finirà col leggere: « Sono puniti con l'arresto... le persone... che... seguono per via le persone ». È veramente un saggio di bello stile! Ecco perchè, onorevoli colleghi, sia sotto il profilo linguistico che sotto quello della migliore tecnica legislativa, nonchè per la migliore e più facile applicabilità della legge nella sua sostanza, noi pensiamo e ci auguriamo che una volta tanto si voglia fare buon viso a qualcosa di apprezzabile che crediamo meriti il vostro conforto.

**PRESIDENTE.** Da parte dei senatori Milillo, Tomassini e Preziosi è stato proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

*Alle parole:* « L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente » *sostituire le altre:* « I primi due commi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono sostituiti dai seguenti ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MILILLO. Questo emendamento avrebbe lo scopo di conservare in vita l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge del 20 febbraio 1958, n. 75, con cui si fa divieto di sottoporre chiunque a visita sanitaria. Poichè questa materia è regolata dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge e in quella sede sono stati presentati parecchi emendamenti, ritiro questo emendamento riservandomi di trattare la questione in sede di articolo 3.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Berlingieri sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

*Sopprimere il n. 2);*

*In via subordinata, sostituire il primo comma con il seguente:*

« Sono punite con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da lire 8.000 a lire 80 mila le persone dell'uno e dell'altro sesso che in luogo pubblico od aperto al pubblico od esposto al pubblico invitano con atti o parole al libertinaggio in modo scandaloso o molesto ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Berlingieri non è presente, si intende che abbia rinunciato agli emendamenti.

Da parte dei senatori Pace, Nencioni, Franza e Pinna è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

*Al primo comma, n. 2), dopo le parole:* « con atti o parole », *inserire le altre:* « di scandalosa molestia ».

PRESIDENTE. Poichè i senatori proponenti non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento.

Da parte dei senatori Milillo, Tomassini e Preziosi è stato presentato un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

*Sostituire gli ultimi due commi con i seguenti:*

« Gli ufficiali e agenti di Pubblica sicurezza, nel contestare il reato, possono invitare le persone in questione ad allontanarsi ma, qualora queste siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono obbligarle a seguirli all'ufficio di Pubblica sicurezza.

In caso di mancata ottemperanza al detto invito, si applica l'articolo 650 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MILILLO. Il problema che si pone con questo emendamento è molto semplice. Nel testo proposto dalla Commissione si stabilisce che, in caso di adescamento, l'ufficiale o l'agente di pubblica sicurezza abbia la facoltà di invitare la persona interessata a circolare e in caso di mancata ottemperanza all'invito abbia il potere di arrestarla traducendola immediatamente all'ufficio di pubblica sicurezza e promuovendo successivamente il giudizio per direttissima. Ora, a me sembra evidente che questa sia veramente una grave limitazione del diritto personale di circolazione. Io capirei ancora che la facoltà dell'arresto fosse legata alla constatazione del fatto nel quale si potrebbe ravvisare il reato di adescamento; ma secondo questo testo non è l'adescamento in sè, non è il reato in sè, ammesso che sussista, che dà luogo all'arresto: l'arresto verrebbe come conseguenza della mancata ottemperanza all'invito a circolare, il che mi sembra veramente eccessivo e non giustificabile sotto nessun punto di vista.

Allora, dato che si voglia ad un certo punto attribuire la facoltà all'agente di

ordinare di circolare, nel caso che questo ordine non sia eseguito, si potrà tutt'al più concretizzare un secondo reato che può essere il reato di rifiuto ad un ordine legalmente impartito dall'autorità e che a sua volta non comporta l'arresto. Il mio emendamento tende appunto a precisare questa impostazione: se c'è un reato puro e semplice di adescamento e la donna abbia obbedito all'invito di circolare, sarà allora denunciata per adescamento; se ci sarà stato invece l'invito a circolare e la donna non avrà ottemperato a tale invito, sarà posto in essere un secondo reato che è quello contravvenzionale previsto dall'articolo 650 del Codice penale, per cui quella donna risponderà di due reati concorrenti nessuno dei quali però comporrà in ogni caso l'arresto. Ecco la differenza sostanziale tra il mio emendamento e il testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Sempre all'articolo 1 sono stati infine proposti due emendamenti sostitutivi da parte dei senatori Monni, relatore, Jodice, Morino, Chabod, Zellioli Lanzini, Bonafini, Rovella, Jannuzzi, Tullia Romagnoli Carettoni, Poët, Giuliana Nenni, Bermani e Giancane. Se ne dia lettura.

**B O N A F I N I ,** *Segretario:*

*Al terzo comma sostituire le parole:* « gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono » *con le altre:* « gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono »;

*All'ultimo comma sostituire le parole:* « mancando l'invito di cui al precedente comma, o venendovi ottemperato » *con le altre:* « ove si ottemperi all'invito ».

**P R E S I D E N T E .** Questi emendamenti sono stati già illustrati dal relatore nel corso del suo intervento.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati all'articolo 1, e in primo luogo sull'emendamento sostitutivo dei senatori Battaglia e Trimarchi.

**M O N N I ,** *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento proposto dai senatori Battaglia e Trimarchi merita approvazione, però con alcune osservazioni e qualche aggiunta.

È vero che nel testo dell'articolo c'è un errore in quanto la parola « puniti » deve intendersi al femminile, cioè « punite », ed è anche vero che c'è un errore di stampa al n. 1) perchè anzichè « in luogo pubblico od aperto ed esposto al pubblico » bisogna intendere « in luogo pubblico od aperto od esposto al pubblico ». Io però accetterei l'emendamento dei senatori Battaglia e Trimarchi con l'aggiunta, dopo le parole « negli uffici di polizia », del seguente capoverso: « Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono invitare il contravventore ad allontanarsi ». Inoltre il capoverso successivo dovrebbe essere così formulato: « Nei confronti di chi, invitato ad allontanarsi, non vi ottemperi, è consentito l'arresto e si procede con rito direttissimo ». Quando si facciamo queste correzioni e queste aggiunte, l'emendamento Battaglia, che corrisponde perfettamente alla sostanza ed anche al testo dell'articolo 1, può essere accolto. C'è una sola differenza. Nel testo della Commissione, ci sono un n. 1), e un n. 2). Il n. 2) reca: « seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio ». Questo n. 2) persegue l'ipotesi della molestia; ma è chiaro che il concetto della molestia è già nel n. 1) quando parla di modi molesti e scandalosi. Il testo proposto non limita l'ipotesi della molestia soltanto a chi sta in luogo pubblico, ma anche a chi cammina, a chi segue le persone molestandole.

Anzichè dividere lo stesso concetto in due numeri separati, il senatore Battaglia li riunisce in un unico contesto, con una dizione che mi pare possa essere accettata: « Chiunque in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, invita al libertinaggio in modo scandaloso e molesto ... ».

**G A V A .** Bisogna dire: « o molesto ».

**B A T T A G L I A .** D'accordo.

MONNI, *relatore*. In effetti occorre dire: « o molesto ». Comunque, con le correzioni che ho indicato, l'emendamento Battaglia può essere accettato.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo. Se gli onorevoli senatori ricordano, in sede di Commissione il mio punto di vista a questo proposito è già stato espresso. Pertanto ritengo più opportuna la dizione tradizionale « chiunque » in luogo dell'altra « le persone dell'uno e dell'altro sesso ». È giusta anche l'osservazione del relatore sul fatto che, nell'emendamento Battaglia, l'invito ad allontanarsi potrebbe sembrare facoltativo. Trattasi, invece, di un invito obbligatorio. Comunque, siccome effettivamente l'emendamento Battaglia è più vicino alla perfezione di tecnica legislativa, non ho alcuna difficoltà ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, accetta le modifiche proposte dal relatore?

BATTAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione dell'emendamento dei senatori Battaglia e Trimarchi per parti separate. Metterò in votazione i primi due commi di tale emendamento; quindi procederemo all'esame e alla votazione dell'emendamento proposto dai senatori Milillo, Tomassini e Preziosi.

Metto ai voti i primi due commi — cioè sino alle parole « minori di anni 18 » — dell'emendamento dei senatori Battaglia e Trimarchi, con la sostituzione delle parole: « scandaloso e molesto » con le altre: « scandaloso o molesto ». Chi li approva è pregato di alzarsi.

**Sono approvati.**

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento sostitutivo degli ultimi due commi dell'ar-

ticolo 1, presentato dai senatori Milillo, Tomassini e Preziosi.

MONNI, *relatore*. La Commissione è contraria, perchè tanto l'emendamento proposto dalla Commissione, come l'emendamento proposto dal senatore Battaglia sostituiscono l'intero articolo. Essi dicono infatti: « sostituire l'articolo con il seguente ». Quindi, non commi separati, ma tutto l'articolo è sostituito con il testo proposto. La Commissione, ripeto, è contraria.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Milillo, Tomassini e Preziosi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ora ai voti i rimanenti commi dell'emendamento dei senatori Battaglia e Trimarchi con le modifiche proposte dal relatore. Chi li approva è pregato di alzarsi.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 nel suo complesso, nel testo modificato, di cui do lettura:

« L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

” Chiunque in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, invita al libertinaggio in modo scandaloso o molesto, è punito con l'arresto fino a 4 mesi o con l'ammenda da lire 8.000 a lire 80.000.

La pena è aumentata se l'invito è rivolto a minori di anni 18.

Il contravventore, qualora sia in possesso di regolare documento di identificazione, non può essere accompagnato negli uffici di polizia.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono invitare il contravventore ad allontanarsi.

Nei confronti di chi, invitato ad allontanarsi, non vi ottemperi, è consentito l'arresto e si procede con rito direttissimo.

Il verbale di contravvenzione va rimesso alla competente autorità giudiziaria ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

### Art. 2.

Dopo l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente articolo 5-bis:

« La stessa pena prevista nel primo comma dell'articolo 5 si applica a chiunque, in modo notorio e continuativo eserciti la prostituzione in qualsiasi locale, anche nella propria abitazione, se il suo comportamento sia tale da suscitare pubblico scandalo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Berlingieri ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma con il seguente:

« La stessa pena prevista nel primo comma dell'articolo 5 si applica a chiunque notoriamente in qualsiasi locale, diverso dalla propria abitazione, eserciti continuativamente la prostituzione, in modo da suscitare pubblico scandalo o da recare altrui molestia ».

Poichè il senatore Berlingieri non è presente s'intende che abbia rinunciato all'emendamento.

Avverto che il senatore Samek Lodovici ha ritirato l'emendamento, da lui presentato, tendente a sostituire il comma con il seguente:

« La stessa pena prevista nel primo comma dell'articolo 5 si applica anche a chiunque in modo notorio e continuativo eserciti la prostituzione in un qualsiasi locale, se il

suo comportamento sia tale da suscitare pubblico scandalo ».

I senatori Pace, Nencioni, Franza e Pinna hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « se il suo comportamento sia tale da suscitare pubblico scandalo » con le altre: « se tenga nell'esercizio di tale attività una condotta scandalosa ».

Poichè i proponenti non sono presenti, si intende che abbiamo rinunciato all'emendamento.

Il senatore Samek Lodovici ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Analogamente è punito chiunque andando, uscendo e intrattenendosi nel locale della persona che si prostituisce, si comporta in modo tale da provocare pubblico scandalo ».

Senatore Samek Lodovici, mantiene questo emendamento?

S A M E K L O D O V I C I . Ho sentito le dichiarazioni interpretative dell'onorevole Sottosegretario secondo le quali, qualora lo scandalo pubblico sia provocato dai clienti della persona che esercita la prostituzione, quest'ultima non subirebbe nessuna condanna penale. Rimane però questo fatto deplorabile, e che merita sanzione, degli utenti che tanto frequentemente danno pubblico scandalo e che rimaranno impuniti. Ad essi probabilmente si riferiva il compianto onorevole Papalia nel proporre l'articolo 2 della legge. Pertanto, pur non potendo insistere, rimango dell'opinione che per ragioni di equità e anche per ragioni morali e d'insegnamento, questo emendamento meriterebbe di essere accolto dalla Commissione e approvato.

P R E S I D E N T E . Comunque lei non insiste.

Metto allora ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 3.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di persone che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici.

È fatto obbligo alle persone che esercitano la prostituzione di sottoporsi quindicinalmente a controllo sanitario presso un medico di propria fiducia che dovrà rilasciare apposito certificato sanitario.

Il medico è tenuto al segreto professionale, fatte salve le facoltà spettanti all'autorità giudiziaria previste dal codice di procedura penale.

Qualora il medico constati un caso di malattia venerea deve darne immediatamente notizia al medico provinciale ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il medico provinciale provvede ai sensi delle vigenti leggi.

La persona dedita alla prostituzione che ometta il periodico controllo sanitario è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000.

Qualora la persona dedita alla prostituzione abbia omissso il controllo e risulti affetta da malattia venerea è punita con la reclusione fino a tre anni.

Il certificato sanitario deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza ».

P R E S I D E N T E . I senatori Maris, Rendina, Perna, Fabiani, Passoni, Morvidi, Polano, Vergani, Tomassini e Tibaldi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Maris ha facoltà di illustrare tale emendamento.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento è stato ampiamente trattato durante la discussione generale, per cui non ritengo che si debba ritornare a sciorinare gli argomenti per i quali non è consigliabile e non è accettabile che si imponga la visita medica obbligatoria per le prostitute. Abbiamo già detto, ed è il caso di ripeterlo, che la questione sanitaria ha già trovato, a suo tempo, una giusta collocazione nella legge del 1956, la quale affronta compiutamente il problema e lo risolve, noi riteniamo, in maniera adeguata. Possiamo semmai lamentare che quella legge non sia stata compiutamente applicata. Non si può rilevare l'insufficienza di una legge che non si è esplicata, così come avrebbe potuto se le autorità preposte avessero avuto cura di dotare i dispensari celtici e i medici provinciali dei mezzi necessari e di sollecitarne l'opera.

Se il problema sanitario ha un suo rilievo oggettivo, ha trovato compiuta collocazione nella legge sanitaria, alla quale si deve fare riferimento. Vi è bensì un emendamento da parte della Commissione, volto a tranquillizzare coloro che hanno qualche perplessità sulla legge, e sono molti. Ma sono proprio gli emendamenti della Commissione e dei settori della maggioranza che indicano che vi è in tutto il Senato un profondo dissenso sulla norma dell'articolo 3.

Tale emendamento, tuttavia, non dà tranquillità. Si vorrebbe con esso imporre la visita medica soltanto alle prostitute, che reiteratamente cadono sotto la sanzione penale per avere in maniera molesta o scandalosa adescato o tentato di adescare i loro clienti, o ai prostituti, poichè per ragioni di formale giustizia sono accomunati, nella vicenda, l'uno e l'altro sesso. Non vi rendete conto, onorevoli colleghi, che in questo modo noi non facciamo altro che esplicitamente sollecitare le forze di polizia affinché preordinino, precostituiscono una categoria di recidive in tema di contravvenzione alle norme di cui all'articolo 1 o eventualmente all'articolo 2? Noi cadiamo, secondo un proverbio antico e valido, dalla padella nella brace, in quanto non facciamo altro, per rendere applicabile l'articolo 3, che porre oggettivamente la polizia nella condizione di dovere fermare que-

ste sventurate ripetutamente, al fine di incriminarle e denunciarle al magistrato; e di fronte alla verbalizzazione del solito agente di polizia giudiziaria non vi sarà magistrato che le assolverà. Arriveranno due questurini, i quali affermeranno: « Noi l'abbiamo vista ripetutamente, eccetera », secondo una consuetudine che è nota a coloro che frequentano le aule giudiziarie; e sarà la condanna! La polizia, pertanto, creerà la categoria delle recidive che, così schedate, formeranno le schiere di coloro che dovranno sottoporsi obbligatoriamente alla visita medica.

Concludendo, per ragioni di opportunità, esistendo già una legge sanitaria, e per ragioni di giustizia e di rispetto delle precedenti decisioni prese dal Parlamento quando votò la legge Merlin, noi riteniamo che l'articolo 3 debba essere soppresso.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**M O N N I , relatore.** Il parere della Commissione è evidentemente contrario. Il collega Maris e la sua parte non tengono conto neanche di tutto quello che in quest'ultimo periodo è stato discusso e scritto sulla stampa nazionale di tutti i settori politici, compresi quelli ai quali appartiene l'onorevole Maris. Nello stampato che anch'egli può avere sotto gli occhi il nostro collega Samek Lodovici ha tra l'altro riportato il parere del giornalista di « Paese Sera », Faustino Durante, il quale, riferendosi alle parole del professor Ducrey al 9° Congresso degli ispettori dermosifilopatici, sottolineava la necessità che la polizia obblighi le prostitute a sottostare a norme preventive e non solo le prostitute già note, perchè le fonti di contagio non sono in prevalenza fra loro. Quindi tutto il contrario di quanto si vuole ora sostenere. Vorrei anche pregare il collega Maris di leggere quanto ha scritto ieri un altro giornale che non può essere sospettato di moralismo o di puritanesimo, l'ultimo numero dell' « Espresso », in un articolo che riguarda questa legge. Non abbiamo ragione di pensare che altri nostri colleghi la pensino come l'onorevole Maris. Chiedo pertanto che l'emendamento sia respinto.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

**A M A D E I , Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo è dello stesso parere dell'onorevole relatore.

#### Votazione a scrutinio segreto

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Maris, Boccassi, Adamoli, Moretti, Kuntze, Brambilla, Perna, Morvidi, Vidali, Schiavetti, Trebbi, Guanti, Polano, D'Angelosante, Vergani, Granata, Levi, Conte, Barontini, Petrone, Passoni, Fabiani, Salati e Palermo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo presentato dai senatori Maris, Rendina ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che dagli elenchi dei partecipanti alla votazione compilati dai senatori Segretari risulta che alcuni dei proponenti la domanda per la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento presentato dai senatori Maris, Rendina ed altri non sono presenti in Aula. Essendo pertanto il numero dei firmatari presenti inferiore a quello stabilito dal Regolamento, a norma dell'articolo 76 del Regolamento stesso la domanda di votazione a scrutinio segreto si intende ritirata e non si procederà al computo dei voti. La discussione proseguirà nella seduta pomeridiana. *(Vivaci proteste dall'estrema sinistra. Repliche dal centro).*

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, io penso che non sia il caso di eccitare gli animi per quella che voi potrete anche definire eventualmente una manovra d'Aula, manovre alle quali, peraltro, voi non siete estranei mai. Quindi perchè trasformare questa manovra in una rissa? Non credo che sia il caso. E allora abbiate la cortesia di ascoltare. (*Interruzioni dal centro*).

Non è possibile che venga stabilito neppure in via di compromesso un precedente di questo genere. Una volta che il Presidente mette in votazione un emendamento e accetta la votazione a scrutinio segreto si deve presumere che abbia preventivamente controllato che in Aula erano presenti i proponenti. Ed eravamo presenti in effetti e in concreto. Ma una volta votato non si può ammettere che si ritorni indietro per salto e dire: io ora, dopo la votazione, affermo che prima non erano presenti i proponenti. Se noi accettassimo un principio di questo genere non solo commetteremmo una grave violazione del Regolamento, che deve essere rispettato, ma scenderemmo ad un livello non accettabile di direzione dell'Assemblea.

La votazione c'è stata e il numero legale manca e lei, signor Presidente, ha il dovere di far risultare questo. Oggi pomeriggio ci riuniremo e avremo ovviamente il diritto

di riproporre la nostra domanda di emendamento soppressivo con votazione a scrutinio segreto, se vi saranno 20 senatori disposti a richiederlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, le leggo l'articolo 76 del Regolamento del Senato: « Se i proponenti della domanda per lo scrutinio segreto o per l'appello nominale non sono presenti nell'Aula o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito dal secondo comma di detto articolo, la domanda si intende ritirata ».

Analogamente e con maggiore chiarezza dispone l'articolo 95 del Regolamento della Camera dei deputati, che così recita: « Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione nell'Aula, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trovi presente quando si procede alla votazione, si intende ritirata la sua firma ». (*Interruzioni dei senatori Maris e Perna*). Comunque la domanda di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 3 potrà essere riproposta alla ripresa pomeridiana della discussione.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari